COMUNE Di RIMINI

DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO ESPROPRI

Determinazione Dirigenziale n. 2794 del 26/10/2026

DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA E DECRETO DI ASSERVIMENTO REP. N. 124 DEL 26/10/2026

Oggetto: "*Allacciamento Società Agricola AV Green 3 Rimini – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, ubicato nel Comune di Rimini (RN)*". Decreto di asservimento e di Determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'**art. 22 del Dpr 327/2001.**

Fascicolo 2026-023-83.6

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA:

- la Deliberazione n. 94 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 23/12/2025, immediatamente esecutiva, che ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8/01/2026, con cui è stato approvato il PEG. 2027-2028 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità 16, denominato "Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale", riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del suddetto Centro di Responsabilità;

RICHIAMATO:

- l'art. 8 c. 2 del D.Lgs 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), che nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) consente al proponente, laddove necessario, per le opere di connessione alle rete energetica nazionale, di poter attivare le procedure previste dal DPR 327/2001;
- l'art. 52 quater del DPR 327/2001 che consente, per le infrastrutture lineari energetiche, l'apposizione del vincolo di esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/1990;
- l'art. 52-sexies del DPR 327/2001 relativo alle disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali;

- l’art. 52 octies del DPR 327/2001 relativo al decreto di imposizione di servitù per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

- Gli artt. 6, 8 e 11 della LR 37/02;

RICHIAMATA l’autorizzazione urbanistica/ambientale del progetto SnamRG di connessione all’impianto Biometano, di cui alla PAS 1734/2024 (avente ad oggetto l’ampliamento con trasformazione di un impianto Biogas in impianto Biometano, in via Fiumicino);

RICHIAMATA la PAS 2091-2025, trasmessa tramite PEC in data 24/07/2025 dalla Società “Agricola AV Green 3 S.r.l.” acquisita agli atti con prot. 258264-258267-258268-258269-258270-258271-258272-258273-258274-258275-258276 del 24/07/2025 per la realizzazione delle opere di connessione a completamento dell’impianto, di cui alla sopra richiamata PAS 1734/2024, da realizzarsi su tracciato ed in terreno di proprietà privata non in disponibilità del richiedente, con contestuale attivazione del Procedimento Unico volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, da realizzarsi nei pressi di Via Fiumicino su area distinta al Fg 61 m.li 1692, 1693, 1695, 1696 e Fg 67 m.li 3,5,4,14, 111, 75, 573, 542;

PRESO ATTO che con nota prot. 37628 del 2/02/2026 è stata indetta e convocata, ex art. 14 quater Legge n. 241/1990, la “Conferenza di Servizi” in forma simultanea ed in modalità sincrona, relativa al Procedimento Unico, volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato “Allacciamento Società Agricola AV Green 3 Rimini – PDC Biometano DN 100 (4”) – DP 75 bar” di proprietà della SNAM RETE GAS spa, ubicato nel Comune di Rimini (RN);

DATO ATTO che in data 2/10/2025 si è conclusa la Conferenza di Servizi, come da verbale prot. 437032- 25, con esito favorevole, ma con efficacia condizionata alla conclusione favorevole del procedimento unico ex art. 52 quater del DPR 327/2001, per l'apposizione del vincolo di esproprio al fine di costituire in seguito le relative servitù di elettrodotto;

EVIDENZIATO che con nota prot. 37628 del 2/02/2026 è stata indetta e convocata la “Conferenza di Servizi” in forma simultanea ed in modalità sincrona per il Procedimento Unico volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, relativo alla realizzazione dell’opera in oggetto;

DATO ATTO che il Capo Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale con Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, prot. 207937/2026 del 11/06/2026 prendeva atto della positiva conclusione della Conferenza stessa, determinando quindi, tra le altre statuizioni, di:

1) approvare la localizzazione dell’opera;

2) approvare la variante urbanistica finalizzata all’attuazione del progetto;

3) approvare il progetto definitivo, relativo alle opere di connessione della PAS 2091-2025;

4) dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-quater, il provvedimento di conclusione favorevole della Conferenza sostituisce, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti/Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

5) stabilire che in sede di Conferenza sono state recepite le prescrizioni/condizioni presentate dagli Enti ed Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso e che il successivo livello di progetto terrà conto delle prescrizioni tecniche e delle indicazioni necessarie alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione;

PRESO ATTO che SNAM RETE GAS spa, con pec, acquisita agli atti con prot. n. 177508 del 18/05/2026, trasmetteva gli accordi bonari, stipulati con le ditte 1-2-5-6-7-8 del Piano Particellare ed Elenco Ditte, per la costituzione di servitù, intervenuti dopo l'indizione della Conferenza di Servizi e nel corso della stessa;

EVIDENZIATO che nella nota, acquisita agli atti con prot. n. 216042 del 17/06/2026, SNAM RETE GAS spa, partita IVA. n. 10238291008, chiedeva al punto 3 l'attivazione della procedura di asservimento a proprio favore, con assunzione da parte della medesima di tutti gli oneri, indennità ed obblighi di spesa connessi alla procedura, di cui la Società Agricola AV Green 3 s.r.l., partita IVA 02582880346 è ente promotore;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04/08/2026 avente ad oggetto: "*Procedimento Unico ai sensi dell'art.52 quater del DPR 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. PAS 2091-2025 Metanodotto SNAM - realizzazione delle opere di connessione da realizzarsi su tracciato ed in terreno di proprietà privata non in disponibilità del richiedente, con contestuale attivazione del Procedimento Unico volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio , da realizzarsi nei pressi di Via Fiumicino*", pubblicata sul BURERT in data 09/09/2026, con la quale è stato deliberato, tra le altre statuizioni in particolare di:

- ratificare la Conferenza di Servizi prot. n. 207937 del 11/06/2026;
- approvare la variante urbanistica al RUE per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'apposizione della servitù di elettrodotto;
- approvare il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera;
- dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater, il provvedimento di conclusione favorevole della Conferenza, di cui sopra, sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati, di competenza degli Enti/Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- dichiarare la pubblica utilità dell'opera e l'inamovibilità della stessa;
- di dare mandato al Settore Urbanistica di provvedere all'inserimento della variante all'interno della strumentazione urbanistica vigente di RUE e di predisporre i necessari adempimenti conseguenti;
- prendere atto dell'assunzione da parte di SNAM RETE GAS spa, di tutti gli oneri, indennità e obblighi di spesa connessi alla procedura espropriativa, come da nota prot.n. 216042-26;
- prendere atto che il canone di occupazione del suolo per l'attraversamento di via Fiumicino, viene determinato con le modalità previste dall'art. 1, c. 831 della L. 160/2019 e accertato al capitolo di entrata 5130/E denominato "CUP- ex COSAP";

EVIDENZIATO il carattere di inamovibilità delle opere realizzande, in quanto infrastrutture destinate al servizio di pubblico interesse, quale riveste l'attività di trasporto del gas naturale, con conseguente permanenza delle stesse nel sito individuato e limitazione di interventi incompatibili con la loro sicurezza ed esercizio;

RICHIAMATA la ulteriore nota di SNAM RETE GAS spa, acquisita agli atti con prot. 366876 del 05/10/2026 di richiesta, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, di imposizione di servitù di metanodotto sui terreni e contro le Ditte, indicate nell'allegato alla nota medesima, in quanto con esse non è stato possibile concludere accordi bonari, vista l'irreperibilità di queste, talché la presente procedura di asservimento deve essere condotta solo nei confronti delle Ditte n. 3 e n. 4;

PRECISATO che, con riferimento alla Ditta n. 3 dell'"Elenco Ditte", il soggetto, indicato quale proprietario dei beni in asservimento, identificati al CT del Comune di Rimini al fg. 67, m.le 3 di mq 760 complessivi e m.le 5 di mq 550 complessivi, nei registri catastali risulta essere la "SOCIETA' DEI MULINI SULLA FOSSA VISERBA", con codice fiscale e sede sconosciuta, dunque irreperibile;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 327/2001, che recita: "*Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali…*", talchè la presente procedura di asservimento viene condotta nei confronti del proprietario, come risultante dai registri catastali, data l'impossibilità di individuare diverso proprietario;

EVIDENZIATO, inoltre, che, in merito alla Ditta n. 4 dell'Elenco Ditte non è individuata nei registri catastali la proprietà del terreno in asservimento, identificato al C.T. del Comune di Rimini al foglio 67, mappale 4, di mq 928 complessivi;

EVIDENZIATO che dalle indagini ipotecarie non sono state reperite ulteriori informazioni sulle proprietà dei beni in asservimento, interessati dal presente provvedimento;

ATTESA la preminenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità in questione rispetto all'interesse privato dei proprietari, non identificati, alla conservazione della piena proprietà delle aree di interesse;

EVIDENZIATO che la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad esse connesse, sono dichiarate quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del D.L. 77/2021, convertito con legge 29 luglio n. 108, art. 7 bis, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006;

PRESO ATTO che la natura del carattere di urgenza dell'avvio dei lavori, di cui al comma 1, art. 22 del DPR 327/2001, è per legge insito nella tipologia del progetto realizzando;

RITENUTO, quindi, di determinare con il presente provvedimento senza particolari indagini e formalità, sulla base del comma 1 dell'art. 22 del DPR 327/2001 in via provvisoria e di urgenza l'indennità di asservimento, come individuata nell'allegato "A", Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, parte integrante del presente atto;

EVIDENZIATO che le indennità di asservimento, come determinate, sono al lordo della ritenuta fiscale del 20% a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del Dpr. 327/2001, se dovuta;

STABILITO con il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt. 49 e 52 octies Dpr. 327/2001, di autorizzare l'occupazione temporanea della durata di un anno sulle aree, come indicate nell'allegato "A", Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, parte integrante del presente atto e di quantificare la relativa indennità come indicato nel medesimo allegato;

PRESO ATTO che, come precisato nella nota prot. n. 366876 del 05/10/2026 del beneficiario dell'esproprio, i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea stessa;

EVIDENZIATO che le Ditte proprietarie:
- nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso sono invitate a comunicare se condividono le indennità determinate con il presente provvedimento (art. 22 comma 1 DPR 327/2001);
- entro il medesimo termine, qualora non condividano la determinazione della misura delle indennità, possono chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 DPR 327/2001 e, se non condividano la relazione finale, possono proporre l'opposizione alla stima (art. 22 comma 4 DPR 327/2001);

STABILITO che:
- l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea della durata di un anno, come determinate con il presente provvedimento, siano depositate ad opera della società SNAM RETE GAS spa, beneficiaria dell'asservimento, presso la Ragioneria di Stato di Bologna a favore delle Ditte n. 3 e n. 4 e loro aventi causa, stante l'irreperibilità delle Ditte stesse;
- SNAM RETE GAS spa dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei Depositi Amministrativi costituiti, come sopra indicato, al Comune di Rimini;

RITENUTO, inoltre, richiamato l'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, di decretare l' imposizione di servitù di metanodotto a favore di SNAM RETE GAS spa, in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, sulle aree di cui all'allegato "A" Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, parte integrante del presente atto;

STABILITO che SNAM RETE GAS spa deve provvedere all'esecuzione del presente decreto di asservimento, entro il termine perentorio di due anni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, commi 1, lettere f) e h) e 24 del D.P.R. n. 327/2001, mediante l'immissione in possesso nelle aree asservite e con redazione del verbale, da trasmettersi a cura di SNAM RETE GAS spa al Comune di Rimini per l'annotazione in calce al presente provvedimento;

STABILITO che il presente provvedimento, venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Rimini nell'apposita sezione, stante l'irreperibilità delle Ditte proprietarie dei beni in asservimento, ai fini della notifica;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto l'intero procedimento

economicamente è a carico di SNAM RETE GAS spa, beneficiaria dell'asservimento, come da richiamata nota, acquisita agli atti con prot. n. 216042 del 17/06/2026;

VISTO il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 e sue integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare l'art. 52 sexties e l'art. 52 octies del DPR 327/2001 e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale n. 37/2002 e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso:

1) Di determinare, sulla base del comma 1 dell'art. 22 del DPR 327/2001, senza particolari indagini e formalità, in via provvisoria e di urgenza l'indennità di asservimento, come individuata nell'allegato "A", Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, parte integrante del presente atto;

2) Di evidenziare che le indennità di asservimento, come determinate, sono al lordo della ritenuta fiscale del 20% a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del Dpr. 327/2001, se dovuta;

3) Di autorizzare l'occupazione temporanea della durata di un anno sulle aree, come indicate nell'allegato "A", Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, parte integrante del presente atto, identificati con rilegatura verde, e di quantificare la relativa indennità, come indicato nel medesimo allegato, ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt. 49 e 52 octies Dpr. 327/2001, con la precisazione che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea stessa;

4) Di evidenziare che le Ditte proprietarie nn. 3 e 4:
- nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso sono invitate a comunicare se condividono le indennità determinate con il presente provvedimento (art. 22, comma 1, DPR 327/2001);
- entro il medesimo termine, qualora non condividano la determinazione della misura delle indennità, possono chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 DPR 327/2001 e, se non condividano la relazione finale, possono proporre l'opposizione alla stima (art. 22, comma 4, DPR 327/2001);

5) Di stabilire che:
- stante l'irreperibilità delle Ditte nn. 3 e 4, l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea della durata di un anno, come determinate nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, siano depositate ad opera della società SNAM RETE GAS spa, beneficiaria dell'asservimento, presso la Ragioneria di Stato di Bologna a favore delle Ditte stesse e loro aventi causa;
- SNAM RETE GAS spa deve provvedere alla trasmissione di copia dei Depositi Amministrativi costituiti, come sopra indicato, al Comune di Rimini;

DECRETA

1) E' imposta, per quanto in premessa ed a condizione sospensiva che al presente atto sia data esecuzione a termini di legge, per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità: "*Allacciamento Società Agricola AV Green 3 Rimini – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar*" di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, ubicato nel Comune di Rimini (RN)", servitù di metanodotto sui terreni, di cui all'allegato "A", Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte, parte integrante del presente atto, identificati con rilegatura gialla, a favore di SNAM RETE GAS spa, P. IVA 10238291008, beneficiaria dell'asservimento;

2) Di precisare che la servitù di metanodotto, di cui al punto precedente, è soggetta alle specifiche, indicate nella nota di SNAM RETE GAS spa, assunta agli atti con prot. n. 366876 del 05/10/2026, che di seguito si ritrascrivono:
" *- l'opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;*
- saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
Nel dettaglio è dunque pertanto necessario che l'imposizione di servitù debba prevedere:
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 dall'asse della tubazione, con l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione; il tutto meglio evidenziato nell'elaborato grafico "Piano particellare" sopra citato(allegato "A" al presente provvedimento*);*
- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas, che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi";

3) Di stabilire che SNAM RETE GAS spa deve provvedere all'esecuzione del decreto di asservimento, entro il termine perentorio di due anni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, commi 1, lettere f) e h) e 24 del D.P.R. n. 327/2001, mediante l'immissione in possesso nelle aree asservite e con redazione del verbale, da trasmettersi a cura di SNAM RETE GAS spa al Comune di Rimini per l'annotazione in calce al presente provvedimento;

4) Di stabilire che il presente atto venga, presso i competenti uffici e con spese a carico di SNAM RETE GAS spa, registrato a cura del Comune di Rimini e trascritto, senza indugio, a cura del beneficiario dell'asservimento;

5) Di stabilire che SNAM RETE GAS spa trasmetta al Comune di Rimini, copia del duplo della nota di trascrizione;

6) Di stabilire che il presente provvedimento, venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Rimini nell'apposita sezione, ai fini della notifica, stante l'irreperibilità delle Ditte proprietarie dei beni in asservimento;

7) Di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi e nei termini di legge, opposizioni contro l'indennità di asservimento entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità di asservimento resta fissa ed invariabile nella misura della somma depositata;

8) Di precisare che avverso il presente atto può essere proposta impugnativa, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 327/2001, con ricorso giudiziario al TAR Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della notifica, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di asservimento e di occupazione;

9) Di precisare che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto l'intero procedimento economicamente è a carico di SNAM RETE GAS spa, beneficiaria dell'asservimento;

10) Di dare atto che responsabile di procedimento espropriativo è il sottoscritto, Ing. Alberto Dellavalle, Dirigente del Settore Infrastrutture e Protezione Civile.

Il Dirigente
Settore Infrastrutture e Protezione Civile
Alberto Dellavalle